

# ATO TOSCANA CENTRO

## Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

**Deliberazione 14 Giugno 2021**  
**07/2021**

### **APPROVAZIONE PEF DI AMBITO 2021 E APPROVAZIONE ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO**

### **Assemblea dei sindaci**

L'anno Duemilaventuno, il giorno 14 del mese di Giugno alle ore 8.30 circa, presso la sede di ATO Toscana Centro in videoconferenza con Go To Meeting, in seconda convocazione;

Presiede l'adunanza l'Assessore del Comune di Firenze Cecilia Del Re;

È presente all'adunanza il Direttore Generale di ATO Toscana Centro Dott. Dario Baldini;

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Katia Masini;

Fungono da scrutatori nominati dal Presidente: l'Assessore del comune di Scarperia San Piero (Recati), e l'Assessore del Comune di Pistoia (Semplici).

Alle ore 9.00 circa, al momento della discussione del presente provvedimento iscritto al n. 2 dell'o.d.g. che viene trattato per primo, risultano presenti i rappresentanti dei Comuni nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo assessore delegato, qui di seguito indicati con la rispettiva quota di partecipazione di cui allo Statuto dell'Autorità:

<b>Comune</b>	<b>Quota partecipazione</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>	<b>Rappresentante</b>
Abetone-Cutigliano	0,13%	X		SINDACO
Agliaia	0,83%	X		DELEGATO GHERARDI
Bagno a Ripoli	1,39%	X		DELEGATO MINELLI
Barberino di Mugello	0,60%	X		DELEGATO DI MAIO
Barberino Tavarnelle	0,80%	X		SINDACO
Borgo S. Lorenzo	1,79%	X		SINDACO
Buggiano	0,34%	X		SINDACO
Calenzano	1,66%	X		SINDACO
Campi Bisenzio	2,63%	X		DELEGATO NUCCIOTTI
Cantagallo	0,18%	X		SINDACO
Capraia e Limite	0,32%	X		SINDACO
Carmignano	0,74%	X		SINDACO
Castelfiorentino	0,79%	X		SINDACO
Cerreto Guidi	0,48%	X		SINDACI
Certaldo	0,65%	X		SINDACO
Chiesina Uzzanese	0,18%	X		DELEGATO VIGNALI
Dicomano	0,22%	X		SINDACO
Empoli	2,34%	X		SINDACO

Fiesole	0,57%		X	
Figline Incisa Valdarno	1,24%	X		DELEGATO BIANCHINI
Firenze	20,91%	X		DELEGATO DEL RE
Fucecchio	1,04%	X		SINDACO
Gambassi Terme	0,23%	X		SINDACO
Greve in Chianti	0,67%	X		SINDACO
Impruneta	0,65%	X		SINDACO
Lamporecchio	0,36%	X		SINDACO
Larciano	0,27%	X		SINDACO
Lastra a Signa	0,80%	X		DELEGATO LARI
Londa	0,09%		X	
Marliana	0,14%	X		SINDACO
Massa e Cozzile	0,38%	X		DELEGATO LOPARCO
Monsummano Terme	2,69%	X		SINDACO
Montaione	0,24%	X		SINDACO
Montale	2,76%	X		SINDACO
Montecatini Terme	1,15%	X		DELEGATO CORRIERI
Montelupo Fiorentino	0,65%	X		SINDACO
Montemurlo	1,70%	X		DELEGATO VIGNOLI
Montespertoli	4,64%	X		SINDACO
Pelago	0,39%	X		DELEGATO BRACAGLIA
Pescia	1,00%	X		DELEGATO BERNARDI
Pieve a Nievole	0,37%	X		SINDACO
Pistoia	5,35%	X		DELEGATO SEMPLICI
Poggio a Caiano	0,51%	X		SINDACO
Pontassieve	1,00%	X		SINDACO
Ponte Buggianese	0,36%	X		SINDACO
Prato	15,56%	X		DELEGATO SANZO'
Quarrata	1,27%	X		DELEGATO MEARELLI
Reggello	0,88%		X	
Rignano sull'Arno	0,41%	X		DELEGATO GUERRI
Rufina	0,32%	X		SINDACO
S. Casciano V.P.	0,87%	X		SINDACO
Sambuca Pistoiese	0,06%	X		DELEGATO FALERI
San Godenzo	0,07%		X	
S. Marcello Piteglio	0,35%	X		SINDACO
Scandicci	2,33%	X		DELEGATO LOMBARDINI
Scarperia San Piero	0,57%	X		DELEGATO RECATI
Serravalle Pistoiese	0,42%	X		SINDACO
Sesto Fiorentino	7,68%	X		SINDACO
Signa	0,77%		X	
Uzzano	0,18%	X		SINDACO
Vaglia	0,18%	X		SINDACO
Vaiano	0,51%	X		SINDACO
Vernio	0,25%	X		SINDACO
Vicchio	0,35%	X		SINDACO
Vinci	0,74%	X		SINDACO
<i>Totale</i>	<i>100,00%</i>	<i>60</i>	<i>5</i>	

Il Presidente, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Autorità, constatato che sono presenti all'adunanza n. 60 Comuni e che le quote di partecipazione sono pari al 97,62%, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Autorità, dichiara aperta la discussione (*omissis...*);

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione.

## L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

### Visti:

- l'art. 31 c. 1, L.R. 69/2011 secondo cui *"per ciascun ambito territoriale di cui all'art. 30 è istituita l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento, denominata autorità servizio rifiuti"*;
- l'art. 32, c. 2, L.R. 69/2011 che stabilisce che *"[...] a decorrere dal 1° gennaio 2012 le funzioni già esercitate secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'art. 201 del D.Lgs. 152/2006 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite le autorità servizio rifiuti istituite ai sensi dell'art. 31 [...]"*;
- l'art. 36, L.R. 69/2011 in virtù del quale *"l'assemblea dei sindaci svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità servizio rifiuti. In particolare provvede, ai sensi della lett. c) alla determinazione e modulazione della tariffa del servizio"*;
- lo Statuto di ATO Toscana Centro approvato con la deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 26/07/2012 e s.m.i.

### Visti anche:

- l'art. 1, comma 527, legge n. 205/2017 che attribuisce, tra le altre, ad ARERA le funzioni di:
  - *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga" (lett. f)";*
  - *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h)";*
  - *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi"*;
- l'art. 2, comma 12, lett. i), legge n. 481/1995 che attribuisce ad ARERA il potere di modificare le condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione di taluni servizi pubblici;
- la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF che, in particolare, modifica l'art. 2 del MTR ai commi 2 bis e 2 ter e 3 bis e 3 ter introducendo due componenti a conguaglio, recuperabile in tre anni, relative alle differenze tra i costi variabili e fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto all'art. 107, comma 5, D.L. n. 18/2020) e i costi variabili e fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato entro il 31/12/2020;

- la deliberazione ARERA n. 362/2020/R/RIF di avvio del procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- l'art. 8 della Delibera 443 che fissa il termine per la trasmissione ad ARERA del PEF e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;
- l'art. 30, comma 5, D.L. n. 41/2021, che ha disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30/06/2021;

#### **Ricordato che:**

- a seguito di gara pubblica svolta nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006, ATO Toscana Centro ("Autorità" o "Concedente") ha selezionato Alia Servizi Ambientali SpA ("ALIA" o "Concessionario" o "Gestore") quale affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni dell'Ambito Toscana Centro ("Concessione");
- la Concessione è regolata dal Contratto di servizio sottoscritto fra Concedente e Concessionario il 31 agosto 2017 (atto rep. n. 23275 notaio Riccardo Cambi);
- il perimetro gestionale definito dalla Delibera 443 è interamente ricompreso nel perimetro dei servizi della Concessione affidata ad ALIA;
- i servizi della Concessione rientrano a pieno titolo tra i servizi di pubblica utilità e di conseguenza le imprese che li erogano, indipendentemente dal titolo, sono sottoposte ai poteri regolatori attribuiti all'ARERA dalla legge;
- il MTR, definendo le modalità di composizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, incide direttamente e in termini sostanziali sulla disciplina del D.P.R. n. 158/1999, che rappresenta uno dei presupposti normativi del sistema tariffario della Concessione, e quindi anche sugli artt. 19, 20 e 21 del Contratto di servizio;
- l'Assemblea dei Sindaci di ATO, con deliberazione 28 settembre 2020, n. 17, ha deliberato di procedere " *alla negoziazione e alla stipula con il Concessionario di un atto aggiuntivo al contratto di servizio*" con l'obiettivo, fra gli altri, di " *disciplinare la revisione, con finalità di coordinamento con il MTR*" di talune disposizioni del Contratto di servizio (riportate a titolo esemplificativo nella citata deliberazione) e di predisporre il PEF 2020 e i necessari atti, conseguenti e connessi, in un tempo utile alla relativa approvazione che dovrà avvenire entro e non oltre il 31/12/2020 ("**Delibera Assemblea 17/2020**");
- con deliberazione 6 ottobre 2020, n. 362/2020/R/rif ("**Delibera 362**"), ARERA ha avviato il procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio, e ha previsto che il procedimento si concluda entro il 31 luglio 2021. Nel successivo documento di consultazione n. 72/2021/R/RIF ("**Documento consultazione 72**"), ARERA ha definito gli orientamenti iniziali per la regolazione contrattuale, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo del servizio (contrattuale e tecnica) a fronte della tariffa corrisposta,

disponendo che l'emananda regolazione dovrà al più tardi entrare in vigore a decorrere dal primo luglio 2022;

**Considerato che:**

- il Contratto di servizio contiene plurimi rinvii alla disciplina del D.Lgs n. 50/2016 ("Codice");
- il D.Lgs. n. 163/2006 è stato abrogato dal Codice, che è entrato in vigore prima della stipula del Contratto di servizio e contiene una specifica disciplina dei contratti di concessione (cfr., artt. 174 seguenti);
- le predette clausole di rinvio dispongono un rinvio dinamico alla predetta normativa contenuta nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che deve pertanto intendersi richiamata così come successivamente novellata, superata ed integrata dalle disposizioni del Codice;

**Considerato altresì che:**

- l'art. 175 del Codice individua in termini tassativi le fattispecie e i termini in presenza dei quali è consentito modificare il contratto di concessione sottoscritto, per adattarlo alle circostanze sopravvenute senza dover ricorrere ad una nuova procedura di aggiudicazione; in particolare, il citato art. 175 consente di modificare una concessione, purché siano rispettate tutte e tre le condizioni seguenti: *(i)* la necessità della modifica è determinata da circostanze che una stazione appaltante diligente non abbia potuto prevedere; *(ii)* la modifica non altera la natura generale del contratto; *(iii)* la modifica non determina un aumento di valore eccedente il 50% del valore del contratto iniziale;
- tra le circostanze '*sopravvenute imprevedibili*' rientrano anche le sopravvenienze legislative e regolamentari, purché non determinino un'alterazione della natura generale della concessione, vuoi con riferimento all'oggetto di essa, vuoi attraverso un cambiamento sostanziale del tipo di concessione (cfr., Considerando numero 76 della Direttiva UE n. 23/2014);
- con riferimento all'atto aggiuntivo, la Delibera Assemblea 17/2020 ATO ha deliberato il recepimento del MTR nella Concessione sul presupposto esplicito che trattasi di una '*circostanza sopravvenuta imprevedibile*', ai sensi dell'art. 175 del Codice e, in quanto tale, suscettibile di modificare la Concessione nella parte relativa ai meccanismi tariffari ed alla determinazione del corrispettivo;
- ATO e il Concessionario hanno dato atto che identica *ratio* supporta l'adeguamento del Contratto di servizio ai meccanismi regolatori e contrattuali, conseguenti e connessi con il MTR di cui alla Delibera 443, e convenuto che – nelle more della definizione degli schemi contrattuali di cui alla Delibera 362 ed al Documento consultazione 72 sopra richiamati – sia effettuato un coordinamento della disciplina contrattuale con il MTR di cui alla Delibera 443;
- in piena coerenza con la disciplina regolatoria ARERA, l'adeguamento del Contratto di servizio si pone obiettivi strategici che permettano di adempiere ai principi individuati da ARERA, fra i quali il miglioramento della qualità del servizio e l'efficientamento nella gestione con conseguente contenimento dei costi e del corrispettivo contrattuale.

L'approccio regolatorio, pertanto, si inquadra nell'ambito di un processo dinamico di miglioramento con obiettivi crescenti a partire da obblighi prestazionali minimi, standard prima generali poi specifici accompagnati dall'introduzione di sistemi premianti laddove si raggiungano performance migliorative e penalità in caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi previsti, ciò inoltre con potenziamento del controllo prestazionale nei confronti delle richieste dell'utente;

- a seguito di specifica istruttoria avente ad oggetto la natura, il valore nonché l'impatto economico finanziario sulla Concessione, ATO ha accertato – e Alia ha confermato – che le modifiche introdotte sono coerenti con l'art. 175 del Codice in quanto non determinano un'alterazione considerevole degli elementi essenziali del Contratto di servizio originariamente sottoscritto e rendono il Contratto di servizio coordinato con il MTR ("**Contratto di servizio MTR**") coerente con il MTR sopravvenuto di cui alla Delibera 443, suscettibile – per espressa previsione normativa – di integrare il contratto vigente, talché non vi è un sostanziale mutamento della natura della Concessione, la cui identità ed il cui oggetto rimangono immutati;
- il Contratto di servizio MTR potrà necessitare di successiva revisione al duplice fine di essere uniformato alle sopravvenienti indicazioni regolatorie di ARERA (cfr. Delibera 362 e Documento consultazione 72 sopra richiamati);

#### **Ricordato inoltre che:**

- l'art. 4, MTR stabilisce che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie e, in un'ottica di sostenibilità economica e di tutela degli utenti, introduce un limite alla crescita delle entrate tariffarie, prevedendo, qualora ricorrano specifiche condizioni, la possibilità di superamento di tale livello massimo, a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- ARERA, all'art. 4.5 della Delibera 443, ha chiarito che le entrate tariffarie, elaborate sulla base della metodologia *de quo* e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'art. 2, comma 17, della legge n. 481/1995 – come valori massimi, consentendo all'Ente territorialmente competente di preservare, in caso di equilibrio economico-finanziario, eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure competitive per la scelta del gestore;
- l'art. 1.3 della deliberazione ARERA 57/2020/R/RIF chiarisce che detrazioni di cui al comma 4.5 della Delibera 443 sono applicabili quando si è verificato l'equilibrio economico finanziario della gestione;
- il Documento consultazione 72 al punto 5.18 prevede che "*qualora l'ente territorialmente competente riscontri tramite specifica e dettagliata istruttoria – criticità finanziarie di entità significativa e non previste tali da esporre la gestione al rischio di default e da mettere a repentaglio la continuità di erogazione di un servizio essenziale quale quello di della gestione dei rifiuti, il medesimo Ente presenta la relazione per il superamento del limite di crescita alle entrate tariffarie ed è tenuto a trasmettere all'Autorità un piano economico finanziario pluriennale aggiornato e rivisto, che eventualmente preveda anche l'allocazione temporale dei conguagli e dei costi efficienti sostenuti dal gestore*";

- la documentazione da trasmettere ad ARERA, ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della Delibera 443, ulteriormente precisata dall'art. 2.1 della determina 02/DRIF/2020 del 27/03/2020, elaborata nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/ RIF è costituita:
  - a) dal PEF con la tabella elaborata, con dettaglio del singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata dall'Allegato alla determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020;
  - b) dalla relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
  - c) dalla dichiarazione di veridicità del Gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
  - d) dalla delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;
  - e) nel caso di istanza di superamento del limite tariffario dalla Relazione ex art. 4.5 MTR;
  - f) nel caso di istanza di riequilibrio economico finanziario dalla Relazione ex art. 4.6 MTR;

**Preso atto che:**

- il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani è delineato dall'art. 6 della Delibera 443 ("Procedura di approvazione") che in sintesi delinea un procedimento in cui i soggetti sono:
  - **il gestore del servizio (ALIA)**, che ha il compito di predisporre il PEF secondo quanto previsto dal MTR (cd. PEF grezzo), provvedendo a rettificare le voci di costo, a riclassificarle e ad allocarle secondo la metodologia stabilita dal Metodo tariffario rifiuti (MTR), nonché a corredare il PEF con una dichiarazione attestante la veridicità di quanto trasmesso e una relazione che illustra il raccordo tra i dati riportati e i valori contabili (commi 6.1 e 6.2);
  - **l'ente territorialmente competente (ATO Toscana Centro)**, che ha il compito di validare il PEF verificando "*la completezza*", "*la coerenza*" e "*la congruità*" dei contenuti, anche attraverso un soggetto "*dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore*" (c. 6.3). L'ente territorialmente competente, inoltre, "*assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio*" (comma 4);
  - **l'ARERA**, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale dei corrispettivi (comma 6.5).
- costituiscono oggetto delle determinazioni dell'ente territorialmente competente i seguenti coefficienti:

- a) fattori di sharing,  $b$  e  $\omega$ ,
- b) numero di rate per il recupero della componente a conguaglio rateizzazione,  $r$ ,
- c) costo unitario effettivo ( $CU_{eff2019}$ );
- d) componente del coefficiente di gradualità  $\gamma_1$  definita tenendo conto degli obiettivi di raccolta differenziata,
- e) componente del coefficiente di gradualità  $\gamma_2$  definita tenendo conto dell'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo;
- f) componente del coefficiente di gradualità  $\gamma_3$  definita tenendo conto del grado di soddisfazione degli utenti del servizio;
- g) coefficiente di recupero di produttività,  $X_{2021}$
- h) coefficiente per il miglioramento previsto della qualità,  $QL_{2021}$
- i) coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale,  $PG_{2021}$
- j)  $\sum TV_{2019}$  = entrate tariffarie complessive relative alle componenti di costo variabile anno 2019;

i cui criteri di definizione sono illustrati nella relazione di accompagnamento, allegata al presente atto, di cui all'Appendice 2, MTR;

- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera 443 è stato previsto per ogni ambito tariffario comunale così come riportato nell'allegata Relazione di accompagnamento;
- tutti i comuni dell'Ambito Toscana Centro ricadenti nella gestione ALIA si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107, comma 5, D.L. n. 18/2020 così come prefigurato nella Delibera Assemblea n. 17/2020 e che in virtù di tale fatto i comuni della concessione ALIA per l'anno 2020 hanno applicato la tariffa determinata per l'anno precedente.
- il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera 443 è stato calcolato prendendo quindi come riferimento il PEF 2019 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 che prevede la sottrazione delle seguenti entrate:
  - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007;
  - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
  - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
  - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

**Considerato anche che:**

- ATO Toscana Centro, con nota Prot. n. 3630 del 02/10/2021 inviata a tutti i Comuni dell'Ambito Toscana Centro, ha avviato il percorso della predisposizione dei PEF 2021

per la parte di competenza dei comuni previsto dalla Delibera 443 richiedendo agli stessi, entro la data del 12/02/2021, la trasmissione dei dati contabili necessari;

- per la predisposizione del PEF 2021 si è tenuto conto di quanto comunicato dai Comuni in conformità con quanto previsto dall'art. 6 della Delibera 443 e che tali dati sono stati desunti dalle fonti contabili degli stessi Comuni;
- ATO Toscana centro ha svolto internamente l'attività di validazione dei dati comunali durante il periodo dal 01/03/2021 al 15/05/2021;
- In data 16/07/2020 ATO Toscana Centro ha richiesto ad ALIA l'invio del cd. PEF grezzo 2021 e, nelle more della loro trasmissione, con nota (Prot. n. 202) del 19/01/2021 ha segnalato ad ARERA l'inerzia del Gestore ai sensi dall'art. 7 della Delibera 443;
- ALIA ha inviato la documentazione di propria competenza con primo invio in data 01/02/2021, assunta al Prot. n. 343, e con successivi invii contenenti integrazioni e modifiche il 30/04/2021(Prot. n. 1531) e il 03/05/2021 e il 10/05/2021 (Prot. n. 1627);
- insieme alla documentazione relativa al PEF grezzo 2021, ALIA ha presentato ad ATO Toscana Centro formale istanza di verifica della sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario della gestione per l'esercizio 2020 sulla base dei valori di preconsuntivo per lo stesso anno resi disponibili in concomitanza del PEF grezzo 2021;
- a seguito della richiesta di verifica dell'equilibrio economico finanziario della gestione per l'anno 2020, ATO Toscana Centro ha immediatamente avviato l'istruttoria di cui al comma 4.5 MTR, richiedendo al Gestore una relazione tecnica di dettaglio dei maggiori costi sostenuti rispetto corrispettivo tariffario determinato con il PEF 2020;
- dall'analisi della relazione tecnica di dettaglio prodotta dal Gestore è emerso:
  - la presenza nel PEF grezzo 2020 prodotto dal Gestore di alcune incongruenze metodologiche, tra le quali l'erroneo riferimento al 31/12/2017 dell'elenco dei cespiti che definiscono il capitale investito del Gestore e una non corretta modalità di calcolo del valore residuo dei cespiti;
  - il consistente aggravio dei costi sostenuto nel 2020 a causa delle trasformazioni delle modalità organizzative del servizio di raccolta e dei maggiori costi di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento terzi;
- la coerenza con il MTR delle rettifiche proposte ALIA per correggere gli errori individuati successivamente all'approvazione della deliberazione di assemblea n. 19 del 11/12/2020 è stata confermata dalla Paragon Business Advisors Srl, società incaricata di effettuare specifiche verifiche sulla documentazione prodotta dal Gestore attestante l'esistenza di uno squilibrio della gestione 2020;
- ATO Toscana Centro, nell'ambito dell'istruttoria avviata in relazione alle istanze presentate dal Gestore, ha predisposto la Relazione di verifica dell'equilibrio economico-finanziario 2020 ("**Relazione ex art. 4.6 MTR**");
- la Relazione ex art. 4.6 MTR ha evidenziato che:

- a) il corrispettivo del Gestore determinato nel PEF 2020 non è in grado di garantire la copertura dei costi della gestione per come emersi dai dati di preconsuntivo per l'esercizio 2020;
- b) l'entità dello squilibrio economico-finanziario della gestione emerso in fase di istruttoria è di 12 mln di euro;
- c) il recupero di una gestione efficiente può essere ottenuto mediante la rettifica dei valori della componente CK del PEF 2020 e la rimozione delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Delibera 443 già incluse nel PEF 2020;
- la Relazione ex art. 4.6 MTR sintetizza i risultati dell'istruttoria e individua le modalità di copertura dello squilibrio economico finanziario della gestione nella correzione degli errori metodologici relativi ai costi di capitale presenti nel PEF grezzo 2020 a suo tempo trasmesso dal Gestore e nella mancata applicazione delle detrazioni di cui al punto 4.5, della Delibera 443 già applicate nel PEF 2020;
- a chiusura del procedimento istruttorio avente ad oggetto l'accertamento di un'eventuale situazione di squilibrio economico-finanziario del Gestore per l'anno 2020 e la definizione puntuale delle modalità di recupero della sostenibilità efficiente della gestione, con atto n. 88 del 10/05/2021, il Direttore generale di ATO ha determinato:
  - a) di prendere atto delle risultanze della verifica dell'equilibrio economico finanziario 2020 di ALIA contenute nella Relazione ex art. 4.6 MTR;
  - b) di proporre all'Assemblea di ambito l'approvazione delle risultanze di cui alla Relazione ex art. 4.6 ai fini dell'efficacia dei conseguenti effetti tariffari;
  - c) di provvedere a quanto necessario per la trasmissione ad ARERA della Relazione ex art. 4.6 e dei relativi allegati ("**Determina ATO 88/2021**");

**Considerato inoltre che:**

- con propria determina n. 86 del 07/05/2021 Il Direttore Generale ha affidato il servizio di validazione del cd. PEF grezzo del Gestore per l'anno 2021, in coerenza con quanto previsto dalla Delibera 443, alla società Paragon Business Advisors Srl (P.IVA 07742550960) con sede in Zola Predosa (BO) e che la stessa Paragon Business Advisors Srl ha consegnato formalmente la relazione di validazione dei dati del PEF grezzo 2021 predisposti da ALIA in data 17/05/2021 (Prot. 1706/2021);
- il supporto fornito dalla sopra citata società Paragon Business Advisors Srl nella validazione delle informazioni di cui sopra ha evidenziato il rispetto delle condizioni di cui all'art. 8, della Delibera 443 e del MTR;
- le risultanze dell'applicazione dei coefficienti al PEF grezzo hanno evidenziato un incremento tariffario superiore al limite per larga parte dei Comuni della concessione ALIA e quindi la mancata soddisfazione delle esigenze di contenimento della tariffa;
- permanendo le condizioni operative e di mercato che hanno motivato l'accoglimento dell'istanza di riequilibrio avanzata dal Gestore per l'anno 2020, il superamento del limite

tariffario appare necessario per garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione per l'anno 2021;

- al fine di *"coniugare le esigenze di sostenibilità tariffaria per gli utenti del servizio – che nella metodologia ARERA vigente sono rappresentate dalla previsione di un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie – con quelle di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione"*, con lettera del 28/5/2021 avente ad oggetto *"ipotesi di piano economico-finanziario pluriennale per il recupero degli scostamenti tra entrate tariffarie e costi efficienti ammissibili"*, ALIA ha prospettato ad ATO una *"ipotesi di piano economico-finanziario pluriennale, che alloca nel tempo il recupero degli scostamenti tra il predetto limite e l'ammontare dei costi ammissibili sostenuti dal Gestore"* ("**Nota ALIA PEF Pluriennale**")
- nella Nota ALIA PEF Pluriennale (prot. 1986 del 01.06.2021) il Gestore subordina l'assunzione dell'impegno finanziario da parte di ALIA ad una serie di condizioni specificamente descritte, tra le quali, l'ottenimento *"dell'impegno da parte di istituti di credito a fornire la relativa provvista a condizioni di mercato, per consentire alla gestione il definitivo superamento delle attuali criticità ed il definitivo ingresso in un percorso di regolazione che valorizzi la pianificazione degli investimenti e della spesa complessiva per il servizio in un orizzonte pluriennale"*;
- l'applicazione della proposta del Gestore prevede una riduzione della quota della tariffa di competenza del Gestore dei PEF dei Comuni al valore del 6,6%;
- l'effetto della riduzione tariffaria consentita dalla proposta ALIA rientra tra le fattispecie previste dal punto 4.2 della sopra citata Determinazione n. 02/DRIF/2020 dell'Autorità;

#### **Considerato infine che:**

- in data 20/05/2021, a mezzo PEC, ATO Toscana Centro ha inviato la bozza di PEF 2021 a tutti i comuni della Concessione ALIA anche al fine di verificare e controllare la correttezza dei dati utilizzati per le elaborazioni tariffarie;
- in quattro incontri avvenuti il 21/05/2021 e 24/05/2021, il Direttore e i tecnici di ATO Toscana Centro hanno presentato a tutti i comuni i risultati dell'evoluzione tariffaria registrata nella concessione ALIA nel periodo 2018-2021;
- a seguito dell'invio da parte di ATO Toscana Centro delle bozze di PEF 2021 dal 25/05/2021 al 01/06/2021 sono stati effettuati con i singoli Comuni oltre 40 incontri in modalità di videoconferenza volti ad eliminare eventuali errori o incongruenze contenute nelle medesime bozze;
- nell'ambito dell'ampio processo partecipativo avviato dall'Autorità al fine di illustrare dettagliatamente ai singoli Comuni i contenuti dei PEF predisposti, sono emerse specifiche criticità relative ai processi di organizzazione, gestione e rendicontazione a livello comunale del servizio di gestione integrata dei rifiuti, il superamento dei quali si rende necessario per il perseguimento dell'interesse pubblico di tutti i Comuni e per garantire l'universalità del servizio e la sostenibilità dei corrispettivi tariffari;

- in generale, da informazioni acquisite dal Gestore, le criticità evidenziate dai singoli Comuni e i conseguenti effetti sui diversi territori e sulle varie categorie di utenze potrebbero essere mitigate nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento con la definizione di bacini tariffari omogenei tali da consentire il pieno conseguimento di complementarità di costo e organizzative e quindi ridurre l'impatto economico;
- i Comuni, ritenendo necessario stabilire un'interlocazione tecnico-istituzionale con il Gestore, al fine di consentire un'efficace azione di programmazione, in considerazione della rilevanza che la stessa assume per i cittadini, hanno espresso l'esigenza di avviare un percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi mediante la progressiva applicazione, in luogo della TARI, di una tariffa avente natura corrispettiva che garantisca comunque il recupero integrale dei costi ammissibili già riconosciuti che dovranno essere recuperati con i futuri incrementi tariffari;
- è importante disporre in tempi brevi di una proposta di programma degli interventi di riorganizzazione dei servizi e di un sistema di riconoscimento dei costi del servizio sulla base di una tariffa corrispettiva, eventualmente da adottarsi anche in aree omogenee pluricomunali;
- nel corso degli incontri con i Comuni, anche in considerazione dei vincoli posti dalla definizione dei PEF in coerenza con le scadenze previste dalla norma per l'approvazione dei bilanci dei comuni, è stata segnalata la necessità di approfondire la fattibilità di introduzione della tariffa corrispettiva, anche per aree pluricomunali;
- l'analisi dell'evoluzione delle componenti di trattamento, smaltimento e recupero (CTR, CTS) mostra che la parte più consistente dell'incremento tariffario è stata determinata dalla mancata attuazione delle previsioni impiantistiche contenute nel piano regionale e nel piano d'ambito;
- in data 28/05/2021 la proposta di PEF 2021 determinata riducendo l'incremento tariffario della quota di competenza del Gestore al valore del 6,6% (cd. Scenario con adesione proposta ALIA), è stata nuovamente inviata ai Comuni;
- Alcuni comuni, tenuto conto delle specifiche condizioni di applicazione del PEF per la definizione dell'articolazione tariffaria alle diverse categorie di utenti, hanno dichiarato espressamente la propria volontà di non usufruire della riduzione consentita dalla proposta di ALIA contenuta nella Nota ALIA PEF Pluriennale, mantenendo la tariffa così come risultante dall'applicazione del MTR;
- si ritiene opportuno prevedere di dare mandato al Direttore di predisporre quanto necessario per la trasmissione dei PEF 2021 ad ARERA;
- all'esito del sopra descritto percorso negoziale tra ATO e ALIA, avviato nel febbraio 2021 e conclusosi nel maggio 2021, è stato concordato fra le parti il testo dell'atto integrativo in coerenza con i contenuti ed il mandato di cui alla Delibera Assemblea 17/2020;

### **Visto infine**

- Il parere favorevole rilasciato dal Consiglio Direttivo con la Deliberazione n. 10/2021;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

**Preso atto** dell'emendamento presentato dal Consigliere Torchia;

**Preso atto** della discussione e degli interventi a verbale;

**Condivisa** con l'assemblea l'opportunità di procedere, al fine di accelerare i lavori della seduta, direttamente alla votazione della proposta di deliberazione così come emendata;

**Tutto ciò premesso e considerato,**

### **DELIBERA**

1. di approvare quanto in premessa;
2. di procedere all'approvazione dei parametri di competenza di ATO Toscana Centro nella definizione dell'MTR, come descritto in premessa;
3. di approvare la Relazione ex art. 4.6 MTR di verifica dell'equilibrio economico finanziario della gestione per l'esercizio 2020 per gli effetti di modifica delle componenti RCU inserite nei PEF 2021;
4. di prendere atto della proposta contenuta nella Nota ALIA PEF Pluriennale di rimodulazione temporale della propria quota della tariffa di ridurre parte dell'incremento emerso per molti comuni dalla determinazione del PEF 2021;
5. di adottare i PEF predisposti per l'anno 2021 per ciascun comune della gestione ALIA secondo quanto previsto dall'Allegato 1 della Delibera 443 per i comuni dell'Ambito Toscana Centro per ciascun comune l'ambito tariffario di riferimento;
6. di approvare la Relazione di accompagnamento al MTR 2021, comprensiva dei suoi allegati e predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, di cui al suddetto Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di trasmettere ad ARERA delle istanze di superamento del limite tariffario per tutti i comuni in cui tale limite risulta superato;
8. di dare mandato al Direttore a provvedere a quanto necessario per la trasmissione ad ARERA delle risultanze del presente provvedimento di cui ai punti precedenti, in conformità alle relative previsioni della Delibera 443.
9. di approvare l'Atto integrativo e l'allegato schema di Contratto di servizio MTR negoziato con il Concessionario e dal quale la Concessione sarà disciplinata e di dare mandato al Direttore a provvedere, a tempo debito e per quanto necessario, al coordinamento d'intesa con il Concessionario del Contratto di servizio MTR con gli schemi contrattuali di cui alla Delibera 362 ed al Documento consultazione;
10. di disporre l'invio della deliberazione di ATO Toscana Centro, relativa all'adozione della predisposizione tariffaria per i Comuni dell'Ambito Toscana Centro, al Gestore e ai

singoli Comuni, ognuno per le proprie spettanze, al fine di consentirne l'approvazione da parte dei Consigli comunali;

11. di dare atto che:

- a) nelle more del completamento del percorso di approfondimento della fattibilità di introduzione della tariffa corrispettiva, anche per aree pluricomunali omogenee, il recupero dei conguagli a copertura dei costi ammissibili sarà garantito, a partire dal PEF 2021, mediante incrementi delle entrate tariffarie annuali applicate compatibili con i limiti massimi annuali di ciascun ambito tariffario;
- b) conseguentemente, è necessario sospendere gli effetti, ai fini delle entrate tariffarie future, l'attuale ripartizione dei costi fino alla determinazione dei nuovi criteri;

12. alla luce delle esigenze prospettate dai Comuni, di dare mandato al Direttore:

- a) di verificare con il Gestore gli attuali livelli di servizio e le possibilità di ottimizzazione delle modalità organizzative anche su base pluricomunale, nei limiti delle prescrizioni contrattuali e regolatorie;
- b) di approfondire, anche per gruppi di Comuni, gli aspetti organizzativi ed economici, e quindi la fattibilità e gli eventuali benefici derivanti dall'adozione della tariffa corrispettiva;
- c) di avviare d'intesa con il Gestore l'istruttoria per la verifica, sotto il profilo dell'efficienza, della convenienza economica e della rispondenza all'interesse pubblico per tutti i comuni dell'Ambito, delle modalità di riconoscimento e copertura dei costi del servizio e per la loro eventuale modifica, anche mediante la definizione di bacini tariffari ottimali e omogenei e l'applicazione in luogo della TARI di una tariffa avente natura corrispettiva, prevedendone il completamento entro il 2022;

13. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

14. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'ente.

## L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

**Uditi** gli interventi registrati a verbale;

**Ritenuto** di condividere la proposta di deliberazione sopra integralmente descritta;

**Tenuto conto che:**

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 co 8 dello Statuto "l'attribuzione di voti a ciascun membro dell'assemblea è articolata come riportato nell'allegato 1 dello Statuto";
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 co 12 dello Statuto, "le votazioni avvengono per voto palese e le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente assunte con il voto favorevole dei Comuni presenti all'Assemblea che rappresentino la maggioranza, sia in termini numerici, che in termini di voti di cui al co. 8 dei presenti medesimi.";
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 co 13 dello Statuto, "per l'approvazione delle deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), g) di cui all'art. 6 è richiesto il voto favorevole dei Comuni presenti all'Assemblea che rappresentino la maggioranza, sia in termini numerici dei Comuni dell'Autorità, che in termini di voti totali di cui al co. 8..." del medesimo art. 5;

**Eseguita** la votazione del presente deliberato, in forma palese per appello, si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati:

- Presenti n° 60 (equivalenti a quote 97,62 %);
- Votanti n° 60 (equivalenti a quote 97,62 %);
- Astenuti n° 2 (equivalenti a quote 0,56 %; Comuni di Massa e Cozzile e Uzzano);
- Contrari n° 18 (equivalenti a quote 16,22%, Comuni di: Abetone Cutigliano, Agliana, Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Sambuca Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Vaglia, Vaiano)
- Voti favorevoli n° 40 (equivalenti a quote 80,84 %);

il provvedimento risulta approvato a MAGGIORANZA dei votanti.

*Letto, approvato e sottoscritto,*

Il Segretario

Dott.ssa Katia Masini (\*)

Il Presidente

Dott.ssa Cecilia Del Re (\*)

(\*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24, D Lgs. 82/2005